



Via Marconi, 8  
27013 Chignolo Po – PV

Telefoni  
0382 / 76100  
0382 / 76001

Fax.  
0382 / 766366

**Comune di CHIGNOLO PO**

Protocollo n. 3851

## **ORDINANZA N. 9**

**OGGETTO: ORDINANZA IN TEMA DI PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE – ANNO 2019.**

### **IL SINDACO**

- Ravvisata, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, la necessità di predisporre specifica ordinanza sindacale rivolta alla cittadinanza ed agli insediamenti produttivi per promuovere le misure di prevenzione e di contenimento di insetti vettori di malattie infettive trasmissibili all'uomo, in particolare della zanzara tigre;
- Rilevato che, alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di raccolte d'acqua, sono in grado di favorire un particolare insediamento della zanzara tigre e della zanzara comune;
- Rilevato inoltre che l'intervento principale per la prevenzione di malattie quali Dengue, Chikungunya e West Nile Disease è la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta contro le stesse, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara, quando si manifestino casi sospetti o accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati;
- Considerata la necessità, in mancanza di adeguata disciplina che consente di affrontare con mezzi specifici ed ordinari il fenomeno suddetto, di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

- Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento sino al 31 ottobre 2019, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- Dato atto di diffondere l'adozione del presente provvedimento al fine di informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;
- Visto il R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;
- Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## **ORDINA**

### **alla cittadinanza di:**

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere al regolare svuotamento dell'eventuale acqua contenuta in oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi) o procedere alla relativa chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto d'immissione d'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità del trattamento deve essere conseguente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;
7. ai conduttori di orti, eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; sistemare tutti i contenitori in modo da evitare la formazione d'acqua in caso di pioggia e chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

**ai proprietari e responsabili di depositi e di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale di:**

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**ai responsabili di cantieri di:**

1. evitare raccolte di acqua in bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richiede la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche.

**all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto d'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia se collocato all'aperto.

## **AVVERTE**

- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose;
- la responsabilità per le inadempienze verrà fatta ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo;

## **DISPONE**

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale e di chi abilitato sulle base delle disposizioni vigenti.
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune e, per estratto, nei luoghi di affissione pubblica del territorio comunale.

## E DISPONE ALTRESÌ

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- la trasmissione per conoscenza della presente Ordinanza all'ATS di Pavia ed alla Stazione dei Carabinieri di Chignolo Po (PV).

Chignolo Po, 21/05/2019



Il Sindaco  
Ing. Riccardo Cremaschi